

**A DIECI ANNI DALL'ISTRUZIONE
DIGNITAS CONNUBII.
L'APPLICAZIONE DELLA
DIGNITAS CONNUBII DALLA PROSPETTIVA
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Ho particolarmente gradito l'invito a prendere la parola in questo Congresso, soprattutto perché mi sono compiaciuto che la nostra Facoltà abbia preso l'iniziativa di promuovere questo Congresso sulla *Dignitas connubii*, un'istruzione che — consentitemi — è opera materiale per la maggior o per la massima parte di ex-alunni, che si sono formati sui banchi di questa Università, come ha ben mostrato la relazione dell'Ecc.mo Segretario della Segnetura Apostolica ripercorrendo la storia della redazione della *Dignitas connubii* e come mostra plasticamente la sinossi storica della stessa istruzione, che per questa circostanza è stata preparata e felicemente pubblicata dalla nostra Facoltà¹.

Alcune premesse

Il bilancio dell'applicazione della istruzione *Dignitas connubii* [= DC]² a dieci anni dalla pubblicazione³, se è fatto dalla prospettiva del Supremo Tribunale della Segna-

¹ *Instructionis «Dignitas connubii» synopsis historica*, ed. Facultas Iuris Canonici. Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 2015.

² I riferimenti sono sempre alla pubblicazione in *Communicationes* 37 (2005) 11-92.

³ Dieci anni è un periodo congruo per un bilancio, anche se alcuni Autori anche dopo il primo quinquennio avevano ritenuto di poter tracciare un primo bilancio: cf. P.D. COUNCE, «*Dignitas Connubii*: Five Years Later», in *Proceedings of the Seventy-Second Annual Convention. Buffalo, New York*,

tura Apostolica (come vuole il tema affidatomi), non può che essere un bilancio *di parte*, non nel senso volgare del termine, quasi fosse per partito preso o come una difesa d'ufficio, ma nel senso nobile del termine.

Scrivevo, infatti, all'indomani della sua pubblicazione che

[n]on sarebbe stato particolarmente impegnativo porre in calce alla maggioranza degli articoli della *Dignitas connubii* la referenza, anche verbale, a decreti, lettere, risposte e dichiarazioni emanate in questi vent'anni dalla Segnatura Apostolica nella sua terza sezione, attinente alla vigilanza sui tribunali⁴.

In questi anni la mia convinzione al riguardo si è rafforzata e, pur non avendo realizzato il progetto complessivo, non è stato difficile su singole tematiche dimostrare la verità dell'assunto⁵. Insomma, contenutisticamente parlando, la maggioranza delle disposizioni proprie della *Dignitas connubii* proviene dalla prassi postcodiciale della Segnatura Apostolica o si rispecchia in essa.

October 11-14, 2010, Washington 2011, 115-123 (a pp. 124-126 la lettera e i questionari per la raccolta di materiale); J.M. FERRARY, «Cinco años de la Instrucción “Dignitas Connubii”. Experiencias de su aplicación», in *Derecho canónico en tiempos de cambio. Actas de las XXX Jornadas de Actualidad canónica*, Madrid 2011, 187-194; A. ROYO MEJÍA, «A los cinco años de la promulgación de la “Dignitas Connubii”: Reflexiones sobre su puesta en práctica», in *ibid.*, 195-202.

⁴ G.P. MONTINI, «L'istruzione “Dignitas connubii” nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 428.

⁵ Cf., per esempio, G.P. MONTINI, «Il matrimonio tra acattolici di fronte al giudice ecclesiastico. Alcune note sull'art. 3 §2 dell'istruzione *Dignitas connubii*», *Periodica* 99 (2010) 627-679; ID., «Il tribunale ecclesiastico competente quando la parte convenuta è irreperibile. Note sull'art. 13 § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* in relazione al foro dell'attore», in *Pius et Prudens*. Fs. J. Bonet Alcón, Buenos Aires 2014, 377-395. Una prospettiva più concreta e ampia può essere acquisita percorrendo le citazioni in G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica*, Ad usum Auditorum, Romae 2012³; ID., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars statica*, Ad usum Auditorum, Romae 2014.

Questo significa un approccio empatico all'istruzione, che come si sa, è una premessa epistemologica di grande efficacia, non sempre condivisa con alcuni settori della ricerca e dello studio canonistico e processuale in specie, i quali paiono porsi in modo immediatamente diffidente verso la istruzione, rischiando in tal modo di precludersi una conoscenza effettiva e realistica della stessa normativa, con risultati di volta in volta grotteschi e contraddittori.

Si deve poi considerare che la *Dignitas connubii*, proprio perché nel suo contenuto riguarda l'attività dei tribunali e la Segnatura Apostolica ha la competenza di vigilanza sui medesimi tribunali, è di uso quotidiano nello svolgimento del suo ufficio. Anzi è di grande aiuto, anche pratico⁶.

Una seconda premessa attiene alla oggettiva difficoltà di presentare dieci anni di applicazione della *Dignitas connubii* dalla prospettiva della Segnatura Apostolica: questa, infatti, ha dinanzi a sé una tale disparità di situazioni in cui versano i tribunali ecclesiastici nella Chiesa, che l'attività al riguardo del Supremo Tribunale va, per esempio, dalla citazione di articoli della *Dignitas connubii* per un tribunale ec-

⁶ Prima della pubblicazione della *Dignitas connubii*, per esempio, la motivazione di un libello o di un decreto disciplinare sull'abuso di trasmissione di copia degli atti giudiziali alla parte o a terzi richiedeva una argomentazione complessa (dottrina, decreti *in re particolari* e ragioni: cf., per esempio SSAT, decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT, cit. in G.P. MONTINI, «“In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere” [art. 124, 1° *Pastor bonus*]. Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia», in *Matrimonium et ius*. Fs. S. Villeggiante, Città del Vaticano 2006, 35, nt. 9, dove ora basta il richiamo al prescritto dell'art. 235 §2 DC (cf., per esempio, SSAT, prot. nn. 48925/14 VT; 49470/14 VT).

Cf. pure, per addurre un altro esempio, SSAT, Lettera, 19 luglio 2014, prot. n. 49450/14 VT circa l'applicazione ora certa della comprovazione dello stato libero nella investigazione prematrimoniale per matrimoni civili celebrati tra una parte ortodossa e una parte acattolica occidentale (cf. art. 4 §1, 2° DC).

clesiastico in Cina continentale che chiede come affrontare il processo se una parte rifiuta di collaborare⁷, all'invito a considerare la *Dignitas connubii* a un Moderatore, il cui Vicario giudiziale afferma pubblicamente di non volerne tener conto⁸. A ciò si aggiunga il pericolo di confondere l'impatto della normativa del Codice sull'attività dei tribunali e l'influsso della normativa della *Dignitas connubii*: alcuni tribunali non hanno tuttora accettato alcune parti del Codice.

Non sarà pertanto il nostro un bilancio sullo stato della trattazione delle cause di nullità nella Chiesa universale, ma semplicemente un'analisi di quanto la Segnatura Apostolica ha rilevato in questi dieci anni dalla pubblicazione della *Dignitas connubii*. È urgente, infatti, mettere in guardia sulla distinzione tra normativa codiciale e normativa della *Dignitas connubii*. Non raramente vengono imputati alla *Dignitas connubii* limiti che invece appartengono al Codice. Confondere i piani comporta non solo il rischio di incomprensioni, ma molto più screditare l'apporto dato dalla istruzione e forse anche precludersi in futuro di beneficiare della istruzione all'eventuale mutare di qualche elemento codiciale.

Il mio intervento considererà nella prospettiva della Segnatura Apostolica dapprima [1.] la finalità della *Dignitas connubii*, poi [2.] la questione del Dicastero competente, quindi [3.] si passeranno in rassegna le tematiche considerate più ricorrenti ed importanti riportate al Supremo Tribunale; si darà [4.] uno sguardo al livello di base che emerge da alcune pratiche e quindi [5.] alle integrazioni avvenute dopo la pubblicazione dell'istruzione.

1. La finalità della *Dignitas connubii*

Sono a tutti noti i fini ai quali la *Dignitas connubii* nella sua natura di istruzione era chiamata a tendere: da

⁷ Cf. SSAT, Lettera, 10 settembre 2013, prot. n. 48264/13 VT.

⁸ Cf. SSAT, prot. n. 38288/06 VT.

quello fondamentale di proteggere più efficacemente la indissolubilità del matrimonio⁹, ai fini elencati nello stesso proemio dell'istruzione: [1] il superamento della struttura spezzata della normativa processuale codiciale, divisa tra una normativa generale sul processo (cann. 1400-1655) e una normativa speciale (cann. 1671-1691): proemio, pp. 13, 14; [2] l'applicazione dei canoni processuali generali alle cause di nullità matrimoniali, secondo l'esigente prescritto del can. 1691: proemio, p. 13; [3] la trattazione più celere e sicura delle cause di nullità matrimoniali: proemio, p. 13; [4] la raccolta del materiale normativo extracodiciale: proemio, pp. 13-14; [5] la retta interpretazione e applicazione del diritto matrimoniale, anche sostanziale: proemio, p. 13; [6] la proposta di un *vademecum* o un manuale per giudici e per ministri dei tribunali: proemio, p. 14.

Poca attenzione nei commenti è stata prestata ad un fine che — nella prospettiva della Segnatura Apostolica — appare di grande impatto ermeneutico prima ed applicativo poi. Mi riferisco alla finalità di correggere gli abusi che nei vent'anni dalla promulgazione del Codice si erano verificati e inseriti nella prassi processuale di alcuni tribunali locali.

Questa finalità non appare nel proemio della istruzione, che per la verità ha una sua storia propria ben distinta da quella degli articoli dell'istruzione, ma non manca nell'itinerario della ideazione della *Dignitas connubii*. Nell'«Ap-punto consegnato recentemente al Santo Padre» dall'allora Presidente del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi si menzionavano le «deviazioni e gli

⁹ Cf. SEGRETERIA DI STATO, Lettera, 24 febbraio 1996, prot. n. 388.342; Lettera, 4 febbraio 2003, prot. n. 517.318. Meraviglia che il fine principale della istruzione formulato nei mandati del Sommo Pontefice non figuri nel testo della *Dignitas connubii*. Non si può dimenticare però l'*iter* singolare del proemio.

abusi diffusi in diversi paesi»¹⁰. Nella lettera del Card. Pompedda al Segretario di Stato del 23 maggio 2001 all'inizio della attività della seconda Commissione come prima ragione dell'utilità della pubblicazione della futura *Dignitas connubii* è menzionata la «necessità di eliminare o prevenire gli abusi più volte riscontrati nella prassi di alcuni Tribunali ecclesiastici»¹¹.

La scarsa menzione di questa finalità¹² può forse provenire da un certo sfavore con il quale la mentalità corrente vede gli interventi repressivi o correttivi. Non si può però trascurare oggettivamente che una delle fonti di ispirazione di un'istruzione, deputata all'applicazione della legge, sia proprio la constatazione di abusi e l'individuazione di strategie per la loro eliminazione o, più finemente detto, per il loro superamento.

Questo presuppone l'esistenza di un necessario duplice livello: la normativa codiciale nella sua essenzialità, generalità, brevità e astrattezza (è, infatti, una legge) e i comportamenti che nell'osservanza formale della legge travalicano e contravvengono allo spirito della legge. Qui si inserisce una fonte, forse la maggiore, di produzione di norme applicative, esecutive o amministrative, come appunto quella di un'istruzione.

A nessuno sfugge la complessità di questa operazione che implica il riconoscimento dello spirito della legge (forse meglio: della *ratio legis*) e l'individuazione delle norme esecutive coerenti con lo stesso spirito, capaci di prevenire e

¹⁰ Lettera del 21 marzo 1995, prot. n. 369.152.

¹¹ Cf. prot. n. 26792/01 VAR.

¹² Cf. tra gli Autori e commentatori: PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage*, Roma 2009, 113; G.P. MONTINI, «L'istruzione "Dignitas connubii" sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005) 343-344; J. OTADUY, «El principio de jerarquía normativa y la Instrucción "Dignitas Connubii"», *Ius canonicum* 46/91 (2006) 65 («quiere corregir algunas desviaciones de la praxis forense»).

impedire comportamenti contrari allo spirito della stessa legge¹³. Qui si situa per lo più la *Dignitas connubii*: sul criminale tra l'interpretazione della legge, da una parte, e le modalità concretissime con le quali la legge di fatto è applicata.

È un'operazione di discernimento pratico, indisgiungibile perciò dalla temperie locale e temporale nella quale è posta. Ricordo di aver sentito che più volte nelle sessioni della Commissione per la redazione della *Dignitas connubii* Urbano Navarrete a fronte di alcuni tentativi eccessivamente teorizzanti o sottili interveniva insistendo che la istruzione non è un testo scientifico («non è un testo per specialisti»), ma pratico, per l'attività dei tribunali.

Si prenda per esempio il prescritto del can. 1447 nella sua puntualità e l'estensione a partire dalla sua *ratio legis* negli artt. 66 §2 e 36 DC, sui quali si avrà modo di tornare.

In ciò si rinviene necessariamente una sinergia, una corrispondenza tra la *Dignitas connubii* e la funzione istituzionale di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia che è riconosciuta alla Segnatura Apostolica quale Tribunale Supremo (cf. can. 1445 §3, 1°; art. 124, n. 1 PB).

2. A chi spetti prendersi in carico la *Dignitas connubii*

In questo contesto merita più di un cenno la domanda circa l'individuazione del Dicastero della Curia Romana

¹³ Qualche elemento al riguardo della dinamica legge generale e applicazione positiva si può rinvenire in J.M. SERRANO RUIZ, «Abuso del diritto di difesa», *Quaderni dello Studio Rotale* 6 (1991) 45-47; 55-56; G. ERLEBACH, «Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale», *ibid.* 17 (2007) 167-172.

D'altronde sono ben note le derive del principio *solus Codex* invocato e applicato in alcuni tribunali, anche oggi: «One [= Vicario giudiziale] observed that the instruction [= DC] “did not make a great deal of difference for us since our procedures were in line with the code”»; another said “personnel roles did not change as we were already following the code slavishly” (*sic*)!». P.D. COUNCE, «*Dignitas Connubii*: Five Years Later» (cf. nt. 3), 123.

deputato a «prendersi cura» o meglio «prendersi in carico» l'istruzione *Dignitas connubii*.

Vorrei fugare fin dall'inizio ogni sapore meramente accademico della questione. Si tratta di una questione concreta.

Non una volta sola si è potuto constatare:

– processi di nullità matrimoniale interrotti, perché il preside o il collegio decide di rivolgersi al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi al fine di ottenere una risposta a norma della *Dignitas connubii* ad una questione nata nel processo¹⁴;

– Moderatori, Vescovi e Vicari giudiziali che si rivolgono al Pontificio Consiglio per chiarificazioni su determinate prassi processuali¹⁵.

A volte non è mancata la duplice provocazione, contemporanea o successiva, al Pontificio Consiglio e alla Segnatura Apostolica.

La leale collaborazione tra Dicasteri della Curia Romana, il buon senso e talvolta la comunicazione informale e officiosa, hanno finora evitato conflitti o inconvenienti. In alcuni casi il Pontificio Consiglio ha trasmesso per competenza alla Segnatura Apostolica quesiti che gli erano giunti con riferimento più e meno diretto alla *Dignitas connubii*¹⁶.

¹⁴ Cf. SSAT, prot. n. 49920/14 VT.

¹⁵ Cf. al riguardo i resoconti delle questioni affrontate in *Communicationes*: cf. in specie 44 (2012) 361.

¹⁶ Cf. SSAT, Lettera, 12 maggio 2006, prot. n. 38421/06 VAR.

In un caso viene trasmesso alla Segnatura Apostolica, con la copia della domanda presentata dal Vicario giudiziale, copia della risposta del Pontificio Consiglio al medesimo Vicario: «Tanto el can. 1447 como el art. 66, § 2, de la Instr. *Dignitas connubii* son claros en lo que prescriben; en otras palabras, el significado propio de las palabras de estas normas, considerado en el texto y en el contexto, no da lugar dudas (cfr. can. 17), y dichas normas deben ser aplicadas». Lettera, 17 giugno 2000, prot. n. 12523/2010. La risposta è solo apparentemente vaga: in realtà risponde al quesito posto che aveva proposto di distinguere tra la *funcionalidad* della norma e il suo tenore letterale. La Segnatura Apostolica naturalmente non ha replicato né al Pontificio Consiglio né al Vicario giudiziale (cf. SSAT, prot. n. 44158/10 VT).

Nondimeno il problema sussiste, non foss'altro in senso positivo, in merito alla titolarità del dovere di promuovere la conoscenza e l'applicazione della *Dignitas connubii*.

Gli elementi in gioco nella soluzione del problema sono almeno i seguenti.

Anzitutto la singolarità della pubblicazione dell'istruzione testimoniata dalla locuzione «*pro hac vice*» riportata nella clausola finale di approvazione della *Dignitas connubii*:

*Hanc instructionem, de mandato Summi Pontificis Ioannis Pauli II pro hac vice dato, die 4 mensis february anni 2003, ab hoc Pontificio Consilio, arcte cooperantibus Congregationibus pro Doctrina Fidei et de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum atque Tribunalibus Signaturae Apostolicae et Rotae Romanae exaratam, idem Romanus Pontifex, die 8 mensis novembris anni 2004 approbavit [...]*¹⁷.

In secondo luogo si deve tener conto della persistente competenza della Segnatura Apostolica nella vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia che la rende il Dicastero responsabile dell'applicazione di quella istruzione, con

¹⁷ Un Dicastero, consultato sullo schema inviato dal Pontificio Consiglio il 15 dicembre 2003, argomentava sulla futura clausola di approvazione (che non era stata trasmessa con lo schema) ritenendo che sarebbe stato «da evidenziare il titolo giuridico di competenza che ha portato Codesto Pontificio Consiglio, al di fuori delle sue proprie attribuzioni (cf. artt. 154-158 *PB*), a preparare e ad emanare la normativa in oggetto, ossia lo specifico mandato del Sommo Pontefice, che parrebbe opportuno venisse riportato nei suoi elementi principali».

In realtà la bozza di clausola conclusiva già era stata formulata: «*Hanc instructionem, de mandato Summi Pontificis Ioannis Pauli II ab hoc Pontificio Consilio, cooperantibus aliis Dicasteriis quorum interest apparatam, idem Romanus Pontifex, die ... mensis ... anni 2004 approbavit atque iussit ipsam statim a die publicationis ab universis ad quos pertinet servandam esse*».

Non è difficile constatare nell'accoglimento del menzionato suggerimento la causa della inserzione nella clausola finale della locuzione «*pro hac vice*».

tutto quanto significa «applicazione»: conoscenza, promozione, interpretazione *in re particulari*, correzione, aggiornamento, dispensa eccetera¹⁸.

La linea che finora ha permesso un *modus vivendi* accettabile, oltre alla leale collaborazione tra Dicasteri della Curia Romana, il buon senso e la comunicazione informale e officiosa, sopra menzionate, è stata quella della distinzione tra interpretazione e applicazione, adoperata perlopiù dalla Segnatura Apostolica e dal Pontificio Consiglio in merito alle *leggi* processuali. Ma al di là della comunque difficile individuazione di quella linea distintiva, non sono così certo che una siffatta distinzione sia efficacemente applicabile *tout court* a un documento di carattere amministrativo, quale l'istruzione *Dignitas connubii*.

Se e per quanto sia realmente proponibile la distinzione tra interpretazione e applicazione, si dovrebbero almeno osservare nell'interpretazione due elementi. Il primo attiene alla generalità: l'interpretazione *in re peculiari*, ossia sul campo, cioè nell'attività giudiziale, spetta a chi deve applicare la norma, che appunto applicandola secondo la sua competenza la interpreta in relazione al caso occorso. L'interpretazione, invece, di chi ha questa funzione attiene piuttosto alla generalità, allo stesso modo che la legge e la norma abbracciano la generalità dei casi.

Il secondo attiene alla necessaria consultazione dell'organo competente per materia nel momento in cui l'organo

¹⁸ È prassi della Segnatura Apostolica non rispondere ad un quesito che è rivolto al riguardo di una causa pendente, per non sostituirsi al ministro competente nell'esercizio dell'attività giudiziale. In questi casi la Segnatura Apostolica o rinvia allo studio dei *probati auctores* sul punto (cf., per es., SSAT, Lettera, 14 settembre 2006, prot. n. 38589/06 VT) oppure enuncia i criteri generali ai quali il ministro dovrà riferirsi per la sua soluzione del problema.

deputato procede all'interpretazione¹⁹. Lo prevede addirittura in forma esplicita l'art. 155 della costituzione apostolica *Pastor bonus* addirittura per le interpretazioni autentiche: «*auditis in rebus maioris momenti Dicasteriis, ad quae res ratione materiae pertinet*».

Valga come esempio il caso che ruota attorno al *vetitum*.

Su questo punto il Pontificio Consiglio ha sviluppato o sponsorizzato una propria linea di lettura, prevalentemente attraverso lettere²⁰. Quando la Segnatura Apostolica è stata interpellata al riguardo ha preferito finora tacere²¹ oppure risolvere i problemi sottoposti, dando per acquisito, anche se non fatto proprio, il presupposto della scelta interpretativa del Pontificio Consiglio²².

Interessante un caso occorso. Emesso in una causa di nullità il decreto di esecutività, alla Segnatura Apostolica si rivolge la parte convenuta contestando che la parte attrice sia stata ammessa a nuove nozze nonostante il divieto apposto alle decisioni: «inconsulto Ordinario loci, audito Tribunali primae instantiae (Art. 250/3, Art. 251, parr. 2 e 3, DC)»²³.

¹⁹ Cf., per esempio, la avvenuta consultazione della Congregazione per il Clero in occasione di «Esclarecimentos a respeito do valor vinculante do art. 66 do Directório para o ministério e a vida dos Presbíteros», 22 ottobre 1994, *Communicationes* 27 (1995) 192.

²⁰ Cf., per esempio, PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Lettera, 21 aprile 2008, prot. n. 11248/2008; Lettera, 11 aprile 2012, prot. n. 13617/2012. Per altri riferimenti cf. P. SCOPONI, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, Roma 2011, *passim*.

²¹ Cf. SSAT, prot. n. 45108/11 VT.

²² Cf. SSAT, prot. n. 44935/11 EC.

²³ Il divieto in primo grado suonava leggermente diverso: «senza previa consultazione di questo Tribunale».

Il Tribunale Regionale di primo grado interpellato dalla Segnatura Apostolica asserisce di non essere stato consultato in alcuno modo²⁴. Stupefacente è la risposta del Vescovo diocesano che ha ammesso a nuove nozze e che avalla la pratica svolta nella Curia diocesana. Si richiama anzitutto ad una lettera del Pontificio Consiglio di qualche anno prima inviata ad un Vicario giudiziale che aveva chiesto una retta interpretazione dell'art. 251, §1 della *Dignitas connubii*.

La risposta del Pontificio Consiglio sul divieto «*inconsulto tribunalium*» era la seguente:

si deve tenere presente che si tratta solamente di «*consultare*» detto Tribunale, cioè di «sentire il parere» circa l'opportunità di rimuovere il divieto. Pertanto, il Tribunale è legittimato solo ad esprimere un parere e non a rimuovere il *vetitum*.

Il parere che il Tribunale deve fornire consiste nel rendere noto all'Ordinario competente le risultanze della perizia effettuata sulla parte al tempo del processo al fine di far verificare dall'Ordinario, eventualmente con l'aiuto di un Perito di propria fiducia, se i problemi che hanno determinato l'apposizione del *vetitum* sono di fatto risolti²⁵.

Il Vicario generale nel decreto con il quale consente le nuove nozze omette di sentire il Tribunale Regionale sulla scorta della motivazione che «l'«*Inconsulto Tribunali Primae Instantiae*» è un atto amministrativo e non giudiziario».

Alla Segnatura Apostolica, presa in contropiede, non rimaneva che osservare al Vescovo diocesano che nel caso non era stata osservata neppure la opinione del Pontificio Consiglio, ossia che non si era «sentito il parere del Tribunale neppure nella forma che “consiste nel rendere noto al-

²⁴ Lo stesso Vicario giudiziale era stato consultato dalla Segreteria di Stato in seguito ad un esposto della parte convenuta inviato al Sommo Pontefice.

²⁵ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Lettera, 21 aprile 2008, prot. n. 11248/2008, p. 1.

l'Ordinario competente le risultanze della perizia effettuata sulla parte al tempo del processo»²⁶.

Un caso analogo si è verificato in un altro Paese. Un diligente Vicario giudiziale nel 2009 si meraviglia che il Tribunale Nazionale di appello abbia la consuetudine di formulare il *vetitum* nel modo seguente: «*sin que sean autorizados por el Ordinario del lugar, quien deberá consultar al Tribunal Eclesiástico Nacional*», e chiede alla Segnatura Apostolica della sua legittimità. Non è difficile leggere in filigrana nella menzionata formula il pensiero del Pontificio Consiglio. Provvidenza o intuito volle che la risposta della Segnatura Apostolica fosse accorta:

Normae de vetito apponendo in Instructione Dignitas con-nubii, sub art. 251, inveniuntur, qui, prae oculis habito id quod plerumque accidit, in paragrapho prima de clausula «inconsulto ipso Tribunali» cavet, dum in paragrapho secunda de clausula «inconsulto Ordinario loci».

Firmis his normis, Tribunal, perpensis omnibus peculiaribus casus adiunctis, potest in vetito apponendo ultiores necessarias vel utiles clausulas seu determinationes ad normam iuris addere.

Nec appositio clausulae «inconsulto Ordinario, qui hoc Tribunal prius audire debet» ius Ordinariorum praevaricatur; nam, si Tribunal clausulam apponere potest «inconsulto hoc Tribunali» (cf. art. 251, § 1 DC), a fortiori potest decernere «inconsulto Ordinario, qui hoc Tribunal prius audire debet», iuxta regulam iuris Qui potest plus potest minus.

Ex altera parte verbum «consultar», id est «audire», nullam obligationem Superiori imponit ad consilium petutum accedendi (cf. saltem ex analogia, can. 127, § 2, n. 2)²⁷.

Recentemente da un altro Paese è giunta la richiesta di un giudice circa «*proper understanding and implementa-*

²⁶ SSAT, Lettera, 4 febbraio 2014, prot. n. 44935/11 EC.

²⁷ SSAT, Lettera, 8 ottobre 2009, prot. n. 43155/09 VT.

tion» del can. 251 DC. Fortunatamente lo stesso giudice descriveva le «*common practices*»:

The pastor or parochial vicar or deacon preparing the person for a new marriage sees this and contacts the tribunal for directions. Often it is the judicial vicar who replies with specific directions that the person is to obtain sufficiently qualified professional psychological counseling [...] The person is to give a release from confidentiality [...] the therapist may write to the tribunal [...] The tribunal then writes to the parish priest that the vetitum is lifted.

La Segnatura Apostolica, data la situazione, preferiva limitarsi a rispondere che «*[g]iven your description, the praxis of the Tribunal cannot be said to be erroneous, provided that it concerns those cases described in Dignitas connubii, art. 251, § 1*»²⁸.

C'è un altro caso interessante recente. Un tribunale regionale rimuove il *vetitum* posto dal tribunale di appello con la formula «*inconsulto Tribunali*» e il vescovo diocesano chiede al Pontificio Consiglio «un parere circa la legittimità». La risposta è nella linea collaudata:

La questione [...] è stata più volte sottoposta allo studio di questo Dicastero e l'attenta lettura dell'art. 251 della *Dignitas connubii* appare chiara e non soggetta a diverse e errate interpretazioni, vale a dire: rimuovere il *vetitum* (cfr. cann. 85-93) è competenza dell'Ordinario del luogo [...] il Tribunale è legittimato solo ad esprimere un parere [...].

²⁸ SSAT, Lettera, 10 aprile 2014, prot. n. 48935/14 VT. La lettera del Vicario giudiziale faceva riferimento anche a prassi consolidate prima della pubblicazione della *Dignitas connubii*, anche per il comune riferimento, pare, al tribunale di primo grado che ha apposto il *vetitum*, confermato o no dal tribunale di appello.

Al Vescovo di X è stato risposto come già fatto in precedenza in simili casi, ritenendo quanto suddetto la retta applicazione e la *mens* dell'art. 251 [...] ²⁹.

Si sarà notato che si tratta di applicazione, ma più interessante è quanto segue, ossia l'invito rivolto alla Segnatura Apostolica ad intervenire:

Questo Dicastero porta a conoscenza di codesto Supremo Tribunale l'operato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Y perché, sulla base delle competenze che le affida l'art. 124, 1° della *Pastor bonus*, richiami il predetto Tribunale all'osservanza della *Dignitas connubii* ³⁰.

Non v'è chi non veda la necessità di una regolamentazione degli interventi per evitare eventi incresciosi di conflitto, come quello avvenuto sul vicario giudiziale di diocesi integrate in un tribunale interdiocesano a competenza piena ³¹, ma soprattutto per consentire uno sviluppo maggiore e più omogeneo nella applicazione dell'istruzione.

3. I punti più frequentati

Una rassegna dei numerosi interventi della Segnatura Apostolica sulla *Dignitas connubii* risulterebbe eccessivamente dispendiosa di tempo ed energie, per cui si raggrupperanno gli interventi secondo le aree tematiche di volta in volta più

²⁹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Lettera, 11 aprile 2012, prot. n. 13617/2012.

³⁰ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Lettera, 11 aprile 2012 (cf. nt. 30); in SSAT, prot. n. 46605/12 VAR.

³¹ Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsum*, 13 settembre 1993, *Revista Española de Derecho Canónico* 52 (1995) 749 e SSAT, *Responsum*, 17 febbraio 1995, prot. n. 25046/94 VT, *ibid.*, 750-751 (traduzione spagnola in *Agencia Informativa Católica Argentina* n. 2008 [1995] 269-270): cf. J.L. ACEBAL LUJÁN, «Nombramiento de vicario judicial en una diócesis integrada en un tribunal interdiocesano», *ibid.*, 741-748.

frequenti, più interessanti o più impegnative, tralasciando tematiche anche ripetitive, ma ritenute meno significative³².

3.1 *L'art. 36 DC*

Tra i prescritti che sono più frequentemente oggetto di intervento da parte della Segnatura Apostolica vi è senz'altro quello dell'art. 36 DC³³.

Il can. 1447 intende promuovere l'imparzialità dei ministri del tribunale prescrivendo una rigida distinzione degli uffici che essi possono ricoprire *all'interno della medesima causa* («*eandem causam*»). Ma questo è un caso peculiare

³² Tra le tematiche ricorrenti si possono indicare le seguenti:

- il dovere dei Vescovi di preparare ministri per il tribunale (art. 33, n. 1 e proemio DC), procurare che vi siano avvocati a disposizione delle parti (artt. 112 §1 e 113 §3 DC): cf. SSAT, posizioni SAT;
- irreperibilità della parte convenuta e i suoi effetti sulla determinazione del foro competente (cf. SSAT, prot. CP);
- facoltà di ricevere copia degli atti da esibire altrove (art. 235 DC): cf., per esempio, Lettera, 6 luglio 2010, prot. nn. 41017/08 VT; 43705/10 VT.
- interdizione di ritrasmissione degli atti dal tribunale di secondo grado al tribunale di primo grado, con indicazione della possibilità di procedere ad esame della nullità della sentenza di primo grado (artt. 77 §1 e 277 §1 DC): cf., per esempio, SSAT, Lettera, 23 gennaio 2006, prot. n. 37962/05 VT; *Votum periti*, 14 febbraio 2012, prot. n. 42061/09 VT; Lettera, 4 maggio 2011, prot. n. 44058/10 VT; 6 agosto 2011, prot. nn. 45663-45666/11 VT; 14 settembre 2012, prot. n. 47034/12 VT; 12 dicembre 2012, prot. n. 47310/12 VT.
- spese processuali: per un'intera nazione (cf. SSAT, prot. n. 45001/11 VT) si è proceduto a chiedere copia del testo delle norme che ciascun Vescovo diocesano aveva emanato e indicazione della modalità della loro pubblicazione (cf. SSAT, prot. SAT); cf. pure, per esempio, SSAT, *Votum periti*, 13 agosto 2013, prot. n. 48115/13 VT; Lettera, 9 novembre 2013, prot. n. 48517/13 VT.

³³ Oltre agli innumerevoli prot. SAT, cf. SSAT, prot. nn. 37761/05 VT; 38118/06 VT (art. 66 §2); 38511/06 VT; 38589/06 VT; 39690/07 VT; 40449/07 VT; 40939/08 VT; 41136/08 VT; 43569/10 VT; 44056/10 VT; 45711/11 VT; 45921/11 VT; 46983/12 VT.

di un problema più vasto, che attiene alla distinzione degli uffici che i ministri possono ricoprire *all'interno dell'organizzazione dei tribunali* e, soprattutto, nell'organico di *tribunali legati o connessi in forza dell'appello*.

Il can. 1447 rappresenta come il segnale di una problematica più ampia che si pone nella costituzione dei tribunali di secondo grado, ossia la necessaria distinzione rispetto a quelli di primo grado, quanto a sede, personale e soprattutto ministri e giudici. Oltre alla tutela del can. 1447 (integrata dall'art. 66 §2 DC), la *Dignitas connubii* appresta una normativa accurata sul cumulo³⁴ di uffici ricoperti in uno o più tribunali³⁵. E ciò in particolare nell'art. 36.

Nel §1 vieta che in due tribunali gerarchicamente legati dall'appello il vicario giudiziale, i vicari giudiziali aggiunti, i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia esercitino stabilmente il medesimo ufficio o un altro di questi stessi uffici.

Nel §2 vieta che il vicario giudiziale, i vicari giudiziali aggiunti, i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia svolgano contemporaneamente stabilmente due di questi uffici nel medesimo tribunale: fa eccezione il caso del difensore del vincolo e del promotore di giustizia che possono essere stabilmente nel tribunale anche la mede-

³⁴ La *Dignitas connubii* evita di qualificare le proibizioni stabilite, ma la dottrina si eserciterebbe utilmente nelle distinzioni terminologiche di incompatibilità, divieto di cumulo, inconvenienza ecc.

³⁵ Sulla prassi della Segnatura Apostolica che è all'origine della normativa della *Dignitas connubii* cf. soprattutto F. DANEELS, «De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia», in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, 175-192; in specie: I. De distinctione servanda inter tribunalia hierarchice subordinata etiam ad ministros quod atinet (175-184); II. De cumulo munerum in tribunalibus vitando (184-188).

sima persona (cf. art. 53 §3), non però nella medesima causa (cf. can. 1436 §1).

Nel §3 vieta che nello stesso tribunale o in un altro gerarchicamente legato dall'appello, i ministri del tribunale (il vicario giudiziale, i vicari giudiziali aggiunti, i giudici, i giudici istruttori³⁶, gli assessori, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia, e i notai) svolgano l'ufficio di avvocato o procuratore.

Spesso la Segnatura Apostolica è dovuta intervenire nell'esame delle *Relationes super statu et activitate* che ogni tribunale locale invia a gennaio di ogni anno, quando constatava che un ministro del tribunale ricopriva più ruoli o uffici in un tribunale o in tribunali connessi per l'appello.

Dopo uno o due richiami il Moderatore si adeguava, modificando l'organico del tribunale. Non sono però mancati casi nei quali si affermava anche con forza che veniva osservato scrupolosamente il can. 1447, ritenendo che ciò bastasse³⁷.

³⁶ Esplicitamente SSAT, Decreto, 18 novembre 1987, prot. n. 19068/87 VT ad I, *Universitas canonica* 8 (1988) 117. L'abuso più diffuso riguarda la simultanea e indifferente funzione svolta di avvocato-procuratore e giudice istruttore o uditore nello stesso tribunale o nella stessa causa: cf., per esempio, SSAT, *Votum periti*, 14 febbraio 2012, prot. n. 45771/11 VT.

³⁷ Cf., per esempio, prot. n. 37761/05 VT.

In un *Report* stilato da un *Review Team*, invitato da un Vescovo Moderatore negli Stati Uniti a dare un parere sul sistema di appello vigente nella provincia ecclesiastica, si legge «l'affermazione secondo cui fino alla DC il contenuto dell'art. 36 §§ 1 e 3 DC sarebbe stato "the private interpretation of the Signatura" (2.1a, p. 1). Con questa espressione non si tiene conto del disposto del can. 16 §3, secondo il quale l'interpretazione a modo di atto amministrativo in cosa peculiare, ancorché non abbia forza di legge, obbliga le persone e dispone delle cose per le quali è stata data. Ciò significa che dispone di forza normativa per tutti coloro che hanno ricevuto un atto amministrativo in materia dalla Se-

Di solito la Segnatura Apostolica si limita in queste osservazioni, per economia, a rinviare al prescritto dell'art. 36 DC, ma sarebbe bene che la dottrina si applicasse maggiormente ad approfondire e valutare le ragioni di tali divieti di cumulo di uffici³⁸.

Meno difficoltà nascerebbero se fosse rettamente compreso l'avverbio *stabiliter* dei §§ 1-2 dell'art. 36. Come ha avuto modo di spiegare recentemente ad un Vescovo Moderatore che leggeva in traduzione *stabiliter* come «*da-uerhaft*»,

Vox «stabiliter», quae in praefato articulo 36, § 2 exstat, opponitur locutioni «ad singulas causas», uti apprime apparet, exempli causa, ex collatione § 1 et § 2 articuli 53

gnatura Apostolica. Ciò impedisce di denominare questa una interpretazione “privata” della Segnatura Apostolica». SSAT, *votum periti* allegato alla lettera 24 giugno 2009, pp. 2-3, prot. n. 42066/08 VT. E tutto ciò a prescindere dalla citazione, qualche pagina dopo, di un testo di un noto canonista americano a commento della *Dignitas connubii*, del quale si ritiene la forza vincolante e non si sente assolutamente la necessità di precisare che è interpretazione privata.

³⁸ «È di indiscussa evidenza che di fatto l'imparzialità del ministro del tribunale è messa seriamente in pericolo da questa cumulazione di uffici: la partecipazione a uffici diversi può ingenerare una mentalità pragmatica che non favorisce l'esercizio diligente e coscienzioso (in coscienza) del singolo ufficio; la partecipazione all'organico di più tribunali connessi per l'appello non consente quella distanza da coloro che esercitano la giurisdizione sulla medesima causa». G.P. MONTINI, *De iudicio [...]*. I. *Pars statica* (cf. nt. 5), 259-260.

La dottrina appare comunque in genere favorevole ai prescritti dell'art. 36 DC: cf., per esempio, PH. HALLEIN, «L'interdiction du cumul de l'office du défenseur du lien avec d'autres offices et charges dans le tribunal ecclésiastique. Étude comparative entre le Code et l'Instruction “*Dignitas connubii*”», *Studia canonica* 44 (2010) 427-443; CL. IZZI, «I ministri di giustizia in genere (artt. 33-37)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. II. *La parte statica del processo*, Città del Vaticano 2007, 128-129; C.M. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Madrid 2007, 106-108.

eiusdem Instructionis, qua statuitur quod pro universis causis nullitatis matrimonii in singulis tribunalibus dioecesanis «stabiliter» constituatur oportet saltem unus defensor vinculi, ad «singulas vero causas» potest alius nominari³⁹.

Indirettamente alla stessa distinzione tra «stabiliter» e *ad casum* si riferisce la risposta alla domanda del cumulo tra l'ufficio di giudice e di perito in tribunali connessi per appello:

Eadem stricta prohibitio haud viget quoad munera periti et iudicis in tribunalibus ratione appellationis conexis exercenda, sed non iisdem in causis. Neminem, tamen, latet omnino non convenire ut «iudex, promotor iustitiae et defensor vinculi fori appellationis quacumque in causa munus expleant in tribunali hierarchice subiecto» (cf. decretum 28 octobris 1988, n. B.3, prot. n. 19989/88 VT).

Minus, proinde, convenire videtur si iudex in tribunali ratione appellationis conexo uti peritus indici seu albo peritorum apud tribunal hierarchice subiectum adscribitur. Diversimode res se habent, si iudex in tribunali ratione appellationis conexo, ob rationes pastorales, idest deficientibus peritis qualitatibus iure requisitis praeditis, in tribunali ratione appellationis subiecto ad munus periti obeundum singillatim ad normam iuris seligitur⁴⁰.

Non proprio rarissimi si possono ritenere i casi nei quali si è rilevato un abuso nell'applicazione dei pur ri-

³⁹ SSAT, Lettera, 27 novembre 2014, prot. n. 49876/14 VT. «Nihil obstat, ergo, quominus Rev.do M. officium Iudicis dioecesani ad quinquennium conferatur eodemque munere stabiliter collato ipse fungatur, ac simul durante eodem quinquennio ad experientiam fori altius adipiscendam idem Rev.dus Vir, firmo art. 66, § 2 Instructionis *Dignitas connubii*, aliquando ad singulam causam ab Excellentia Tua defensor vinculi constituatur» (*ibid.*).

⁴⁰ SSAT, Lettera, 5 luglio 2008, prot. n. 41136/08 VT; i toni sono aggiunti. Cf. pure, in termini sostanzialmente simili, SSAT, Lettera, 6 novembre 2007, prot. n. 40449/07 VT: «Ex quadam vero analogia cum praescripto art. 36, §§ 1-2, Instr. *Dignitas connubii* haud commendandum videtur ut ipse stabiliter munera periti et iudicis exerceat».

gidi prescritti dell'art. 36: essi si riferiscono, per esempio⁴¹, all'abituale affidamento di cause singole così da aggirare il divieto di cumulo stabile⁴², e al successivo investimento di una singola persona di uffici diversi nella singola causa⁴³.

3.2 L'art. 113 §2 DC

Data la scarsità di persone competenti che possano essere impiegate nella consulenza previa di cui all'art. 113 §1, *Dignitas connubii* ammette che essa possa essere svolta anche da ministri del tribunale, i quali però non potranno partecipare alla causa in cui sono stati consulenti né come giudici né come difensori del vincolo (art. 113 §2 DC). Si tratta di un compromesso⁴⁴, fortemente richiesto dalle con-

⁴¹ Un caso singolare e la relativa presa di posizione della Segnatura Apostolica (cf. SSAT, *Votum periti*, 12 ottobre 2012, prot. n. 46983/12 VT) sono specifico oggetto di una comunicazione in questo Congresso.

⁴² È significativo l'accento al riguardo aggiunto nell'edizione americana del commento di Lüdicke alla *Dignitas connubii*: «Care must be taken, however, that the purpose of this norm is not weakened by appointing one of these officials to an *ad hoc* function on such a regular basis that confusion arises regarding whether or not the appointment is truly exceptional». K.L. LÜDICKE – R.E. JENKINS, «*Dignitas Connubii*»: *Norms and Commentary*, Washington 2006, 82.

⁴³ «Tuæ discretioni, insuper, conceditur animadversio a Cl.mo patris actricis Patrono adducta de muneribus Defensoris vinculi atque Advocati partis conventae ab eadem persona hac in causa successive expletis (cf., si casus ferat, saltem ex analogia art. 36, § 3 Instructionis *Dignitas connubii*)». SSAT, Lettera, 3 agosto 2008, prot. n. 40939/08 VT.

⁴⁴ Nei primi due schemi (1999 e 2000) dell'art. 113 si leggeva: «Valde autem commendatur ut in unaquaque dioecesi iuris canonici periti habeantur, a ministris tribunalis distincti, qui coniugibus id petentibus aptum consilium dare valeant de opportunitate vel minus causam nullitatis introducendi» (§2). Cf. al riguardo *Instructionis «Dignitas connubii» synopsis historica* (cf. nt. 1), 120-121.

ferenze episcopali consultate⁴⁵ durante l'*iter* di preparazione dell'istruzione⁴⁶.

Permangono comunque forti controindicazioni allo svolgimento della consulenza previa da parte di ministri del tribunale: solo una vera scarsità di persone preparate, che mettesse in pericolo la possibilità concreta di istituire la consulenza previa, che fosse necessaria per intervenire nella causa, potrebbe permettere lo svolgimento di questa da parte di ministri del tribunale.

La Segnatura Apostolica in occasione dell'esame delle relazioni annuali (SAT) ha più volte chiesto ragione delle altissime percentuali di decisioni affermative in numerosi tribunali ecclesiastici e la risposta è stata invariabilmente che l'opera di consulenza svolta (dal tribunale) permette di:

- portare avanti quelle cause che hanno concrete possibilità di concludersi affermativamente;
- convincere la parte o le parti a rinunciare ad introdurre una causa di nullità per la quale la consulenza è stata negativa;
- mantenere così un volume di cause compatibili con le forze del tribunale.

Ciò comporta un nugolo di gravi problemi di indipendenza e libertà di giudizio⁴⁷.

⁴⁵ Per la verità le conferenze episcopali si appuntarono sulla prima versione dell'art. 36 §3 *DC* che vietava ai ministri dei tribunali di svolgere funzioni di procuratore e avvocati presso qualsiasi tribunale; la nuova versione restrinse poi la proibizione al medesimo tribunale e a quelli connessi per appello.

⁴⁶ La norma di apertura appare per la prima volta nell'art. 15 §2 *Schema novissimum* (2002): cf. al riguardo *Instructionis «Dignitas connubii» synopsis historica* (cf. nt. 1), 121.

⁴⁷ «Esta prescripción puede originar problemas in muchos vicarios judiciales y jueces [...] es indudable que se pretende proteger la imparcialidad del juez, pero habrá que estar a cada caso concreto, y analizar hasta qué punto se está "contaminados" por ese consejo dado». C.M. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, *Nullidad de matrimonio* (cf. nt. 38), 210-211.

In questo contesto la Segnatura Apostolica si è mossa, spesso *ex officio*, per chiarire i presupposti e i termini dell'art. 113 §2 DC.

Nell'esame delle *Relationes de statu et activitate* dei tribunali locali ha più volte recentemente avvertito, con una felice espressione, che la consulenza *de qua* è troppo per ammettere la causa alla trattazione ed è troppo poco per assicurarle un esito positivo:

*Whenever the Apostolic Signatura makes an observation regarding the lack of decisions pro vinculo in the first instance, it is expressing a broad and overall concern that this might be a sign that too much is being required before a petition is accepted or that too little is required for the judge to arrive at moral certitude that the nullity of the marriage has been proven*⁴⁸.

Significativo al riguardo è quanto è recentemente occorso ad un fedele in un tribunale ecclesiastico statunitense:

*Forum X [...], nullo lato decreto constitutionis tribunalis, acceptionis libelli vel dubii investigandi, causae investigationem instituit, declarationes partium et testium accipiens et peritiam super actis ex officio faciendam curans. Quibus praehabitis, Rev.mus Vicarius iudicialis X litteris diei 29 aprilis 2013 virum actorem certiore fecit quod «the Tribunal finds no grounds on which to declare this union null. This determination is an informal decision», salva facultate ad ulteriora procedendi*⁴⁹.

Su richiesta dell'attore la Segnatura Apostolica nel caso prorogava la competenza ad un altro tribunale per la trattazione della causa, stigmatizzando la violazione degli articoli 118 e 120 §2 DC, in realtà strettamente connessa con l'abuso in fatto di consulenza previa da parte di ministri del tribunale.

⁴⁸ SSAT, Lettera, 4 ottobre 2014, prot. n. 1176/14 SAT.

⁴⁹ SSAT, Decreto, 30 novembre 2013, prot. n. 48032/13 VT.

Recentemente, in una causa *disciplinaris*, la Segnatura Apostolica ha avuto modo anche di chiarificare quale sia la consulenza effettuata dai ministri del tribunale che comporti la incompatibilità con l'ufficio di giudice e di difensore del vincolo. Infatti, all'obiezione che non era provato che il ministro del tribunale aveva suggerito il capo di nullità durante il colloquio intercorso e pertanto non si sarebbe configurato il *consilium de quo* in art. 113 §2 DC che produce incompatibilità, il decreto che sanzionava quel ministro con la sospensione dall'ufficio precisava:

iudex, et a fortiori, Vicarius iudicialis ac praeses in collegio, animum ab omni partium studio alienum non solum habeat oportet, sed etiam ab omni partialitatis specie;

praescriptum art. 113, § 2 praefatae Instructionis per locutionem «expleri contingat» satis cavet de officio de quo in § 1 rarissime atque per exceptionem a ministris tribunalis exercendo, praesertim si apud tribunal officium sit constitutum de quo in eadem § 1 ab Advocatis de quibus in can. 1490 exercendum;

consilium, quod obex constituit ad munus iudicis in causa dein obeundum, est consilium «de possibilitate et procedendi ratione» ad eandem causam nullitatis, si et quatenus, introducendam, quin praestitum exigatur consilium de capite vel capitibus nullitatis proponendis vel de probationibus inde exhibendis vel de elementis in libello inserendis vel de quodam avvocato seligendo⁵⁰.

In altre parole la Segnatura Apostolica vede nella consulenza previa svolta da ministri del tribunale un così grande pericolo di perversimento della dinamica giudiziale da sentirsi in dovere di interpretare in senso rigoroso l'incompatibilità, fino a rasentare l'interpretazione larga della fattispecie di illecito disciplinare, il che appare piuttosto raro.

⁵⁰ SSAT, decreto del Congresso in una *disciplinaris*, 12 settembre 2014, prot. n. 47998/13 VT.

Si è anche avuto modo di chiarire che la preclusione del consulente ad essere giudice o difensore del vincolo nella causa vale anche per l'ufficio di giudice istruttore per singoli atti nella istanza⁵¹ e permane anche nella seconda istanza presso il tribunale di appello⁵².

3.3 *L'art. 291 §2 DC*

Tanto la dottrina si è esercitata su questa recensione per la prima volta in un testo generale normativo di una prassi rotale (la dichiarazione di conformità equivalente) quanto poco si è avuto da osservare da parte della Segnatura Apostolica al riguardo.

Il *locus* principale nel quale la problematica avrebbe dovuto emergere sarebbe stato l'esame delle decisioni che precede la concessione del decreto di esecutività per alcuni Paesi concordatari. In questo contesto pare che in dieci anni siano stati presentati non più di una decina di casi provenienti da tribunali locali⁵³.

Alcuni di questi sono passati indenni dall'esame della Segnatura Apostolica: tra questi anche un caso di conformità equivalente dichiarata nel decreto di conferma della sentenza di primo grado⁵⁴.

⁵¹ Cf. SSAT, *Votum periti*, 29 dicembre 2008, prot. n. 41921/08 VT.

⁵² Cf. SSAT, Lettera 6 ottobre 2007, prot. n. 40367/07 VT.

⁵³ Cf., per esempio, prot. nn. 37973/05 EC; 37977/07 EC; 49625/14 EC; 49771/14 EC; dalla Rota Romana: prot. nn. 40301/07 EC; 49057/14 EC (il primo decreto contro la conformità equivalente; il secondo a favore).

⁵⁴ Ad una sentenza che aveva pronunciato affermativamente per errore dell'uomo su una qualità della donna direttamente e principalmente intesa (can. 1097 §2) e negativamente per dolo sofferto dall'uomo (can. 1098), subentrava il decreto di ratifica che ha ritenuto non provato l'errore (per l'anomala reazione alla sua scoperta), bensì il dolo, compatibile con la reazione alla sua scoperta e soprattutto compatibile con la sincera volontà di contrarre matrimonio da parte della convenuta, che per sposarsi si sarebbe limitata a tacere su un aspetto peculiare della sua relazione con la famiglia di origine (cf. prot. n. 49771/14 EC).

Un caso, invece, fu trattato approfonditamente e fu infine affidato dalla Segnatura Apostolica alla Rota Romana:

*1. Petitum exsecutivitatis decretum non concedendum esse atque non concedi; 2. Suspendendam esse atque de facto suspendi exsecutionem decisionum in casu latorum, donec Rota Romana de re videat; 3. Eidem Apostolico Rotae Romanae Tribunali causam committendam esse atque de facto committi ut de conformitate decisionum in casu prolatarum videat*⁵⁵.

3.4 Potenzialità della «*Dignitas connubii*»

Non raramente la Segnatura Apostolica è consultata su fenomeni che i tribunali non sanno come affrontare, forse perché non ritrovano nella *Dignitas connubii* il capitoletto che porta l'*inscriptio* del loro problema: «*de parte conventa hostili*»; «*de recursibus ad auctoritatem civilem cohibendis*».

Queste ricorrenti domande sono un segno del modo odierno di accostarsi ad un testo normativo, cercandovi la soluzione preparata, pre-confezionata al proprio problema, mentre il testo normativo — pur nel formato o nell'intento del *vademecum* — permane nelle esigenze strutturali del suo genere letterario e nella esigenza di ulteriori strumenti (intellettuali o cartacei) di mediazione.

Nel primo caso (una parte convenuta violenta) la Segnatura Apostolica rimanda alla seguente serie di articoli della *Dignitas connubii*:

Nell'esperienza della Segnatura Apostolica si riconoscono — a titolo esemplificativo — alcune modalità di citazione giudiziale della parte convenuta che possono eliminare o ridurre i pericoli della parte convenuta violenta. Essi sono, per esempio:

⁵⁵ SSAT, Decreto, 7 settembre 2007, prot. n. 39797/07 EC. Cf. poi il decreto della Rota Romana *coram* De Angelis, *Reg. Apuli seu Baren.-Bituntina*, 3 luglio 2008, *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 587-593, con commento di G. MARAGNOLI, «“Causa petendi”, identificazione della domanda giudiziale, conformità sostanziale (o equivalente) di due sentenze», *ibid.*, 605-628.

- a) la costituzione di un curatore della parte convenuta qualora il giudice, dagli elementi in suo possesso, ritenga che si verifichino le condizioni previste dal diritto (cf. can. 1478 e art. 97 DC);
- b) la costituzione di un procuratore della parte convenuta, qualora il giudice lo ritenga necessario e ne disponga la costituzione, sempre a norma del diritto (cf. can. 1481 e art. 101, § 2 DC);
- c) la omissione della comunicazione dell'indirizzo della parte attrice;
- d) la omissione della trasmissione del libello introduttorio della causa (cf. can. 1508, § 2 e art. 127, § 3 DC);
- e) la richiesta alla Segnatura Apostolica della proroga di competenza, in modo tale che il processo di nullità matrimoniale possa essere celebrato lontano dal luogo di abitazione della parte convenuta o di entrambi le parti (cf. art. 10, § 4 DC)⁵⁶.

Nell'altro caso (come evitare ricorsi all'autorità civile) si presenta esemplificativamente la seguente serie di articoli:

*Vicarius iudicialis curare debet ut acta processualia atque iudicialia omnia, immo quaelibet Tribunalis administrorum actiones, intra canonicae legis unculas, prudentissime peragantur. Omnibus cordatis Vicariis iudicialibus haud ignota sunt, exempli gratia, praescripta cann. 1508, § 2 (cf. art. 127, § 3 DC), 1592, § 1 (cf. artt. 134, § 3; 142; 258, § 3 DC), 1598, § 1 (cf. artt. 229-230; 232-235 DC), 1678, § 1 (cf. art. 159, § 1 DC), necnon art. 254 DC, quorum observantiam etiam apud omnes Tribunalis administros ipsi curare debent*⁵⁷.

Non è raro il caso di risposte della Segnatura Apostolica che, a partire dalla *Dignitas connubii*, stroncano dall'inizio

⁵⁶ Cf. *votum periti* che viene allegato con piccole variazioni alle lettere di risposta negativa alla domanda di dispensa dalla citazione giudiziale: cf., per esempio, SSAT, prot. nn. 40900/08 VT; 42368/09 VT; 44845/10 VT; 47951/13 VT; 49087/14 VT; 49138/14 VT; 49922/14 VT.

⁵⁷ SSAT, Lettera, 18 novembre 2014, prot. n. 49837/14 VT. Contestualmente si era ricordata anche la possibilità di chiedere una proroga di competenza in favore di un altro tribunale (art. 10 §4 DC). Cf. pure SSAT, *Votum periti*, 13 agosto 2013, prot. n. 48115/13 VT.

tentativi di imporre formalismi processuali da parte di tribunali ecclesiastici di nazioni dalle quali non te lo aspetteresti. Così ha risposto la Segnatura Apostolica a chi chiedeva se la richiesta del consenso *de quo* in can. 1673, 4° doveva essere firmata dal vicario giudiziale *a quo* e controfirmata dal notaio⁵⁸; se fosse lecito ad un vicario giudiziale di ascoltare una persona semplice, che giunge in tribunale esponendo il suo caso, e poi procedere a stilare il libello e, per non imporre un gravoso ritorno al tribunale, ascoltare la sua deposizione⁵⁹; se fosse possibile incorporare negli atti testi raccolti senza la presenza del notaio⁶⁰. Risposte possibili a partire dall'impostazione non formalistica della istruzione.

4. A livello di base

La Segnatura Apostolica non ignora che, oltre ciò che si mostra ai Dicasteri della Curia Romana, esiste un livello di base che a volte sfugge alla considerazione: è il livello dei ministri, degli operatori e degli impiegati dei tribunali, che procedono «a memoria», secondo quanto si è sempre fatto o come ha spiegato loro il «Vicario giudiziale precedente».

In Segnatura Apostolica vi è più di qualche esempio⁶¹ di questo livello in relazione alla *Dignitas connubii*: in seguito ad una impugnazione, a una denuncia o ad una lamentela avverso una decisione giudiziale, la Segnatura

⁵⁸ Cf. SSAT, Lettera, 2 settembre 2014, prot. n. 49241/14 VT.

⁵⁹ Cf. SSAT, *Votum periti*, 8 maggio 2014, prot. n. 49151/14 VT (Perù): il tribunale di appello aveva eccepito questa prassi, che riuniva in un atto tutto il materiale acquisito. Nel *votum* si distingue accuratamente tra *actum* e *actus* e si dimostra che la prassi non è *a priori* eccepibile.

⁶⁰ Cf. SSAT, Lettera, 26 maggio 2007, prot. n. 39361/07 VT, con il richiamo all'art. 161 §2 DC.

⁶¹ Cf. SSAT, prot. nn. 37257/05 VT; 38288/06 VT (USA); 39652/07 VT (USA); 41156/08 VT (USA); 41236/08 VT; 41921/08 VT (Australia); 42066/08 VT (USA); 42601/09 VT (USA); 43491/10 VT (Inghilterra); 44058/10 VT; 45003/11 VT (USA); 45771/11 VT (USA); 47310/12 VT (Brasile); 48013/13 VT; 48636/13 VT (USA).

Apostolica chiede al Moderatore di inviare copia degli atti giudiziali e, dopo la recezione e l'esame condotto sugli atti, in quel momento scopre la totale assenza della *Dignitas connubii* nella trattazione della causa; un perito allora viene incaricato di stendere un *votum* che si invia poi al Moderatore con la esortazione che il Tribunale

*should review their procedures with careful attention to the relevant articles of Dignitas connubii and their ratio legis, as indicated above, and make any revisions that may still be needed, so that the rights of both parties will be better safeguarded*⁶².

Ma si può considerare più da vicino un caso specifico⁶³.

In seguito ad una incresciosissima querela di nullità *ob ius defensionis denegatum* che la Rota Romana aveva affrontato e deciso affermativamente contro una doppia decisione conforme di nullità del matrimonio di un personaggio molto in vista nella magistratura del suo Paese⁶⁴, il Moderatore del Tribunale Metropolitano di vaste dimensioni e di grande visibilità nel 2009 trasmetteva alla Segnatura Apostolica, in vista dell'avvio di una riforma del *modus procedendi* nel Tribunale, un *Report* del Vicario giudiziale da poco installatosi e copia del manuale per i giudici e del manuale per gli avvocati, che reggevano l'attività in quel Tribunale.

Il *Report* riferisce candidamente, in relazione alla situazione del 2008, che «mentre alcuni giudici avevano rivisto le loro proprie procedure secondo la *Dignitas connubii*, altri continuavano le procedure che erano messe in atto prima

⁶² SSAT, *Votum periti*, 25 gennaio 2011, prot. n. 40409/07 VT, p. 5. Cf. pure, per esempio, in termini non dissimili, SSAT, Lettera, 4 ottobre 2008, prot. n. 41156/08 VT, p. 2; Lettera e *votum periti*, 29 ottobre 2012, prot. n. 43491/10 VT; *Votum periti*, 14 febbraio 2012, prot. n. 45711/11 VT, p. 5; Lettera, 15 luglio 2013, prot. n. 48083/13 VT; Lettera, 30 novembre 2013, prot. n. 48032/13 VT.

⁶³ SSAT, prot. nn. 38288/06 VT; 48636/13 VT.

⁶⁴ Cf. *coram* Turnaturi, Decreto, 18 dicembre 2008, B bis 165/2008.

della promulgazione del Codice del 1983», ossia nel caso, pare di capire, seguivano le cc.dd. «Norme americane».

A quell'epoca

il problema cominciò a rendersi evidente al Moderatore quando, in occasione di un incontro con i Vescovi, il Vicario giudiziale di secondo grado pubblicamente scartò [*dismissed*] la istruzione *Dignitas connubii* recentemente pubblicata.

A seguito poi della sopra menzionata incresciosissima nullità delle sentenze resa dalla Rota, il Moderatore, di ritorno da Roma, aveva chiamato tre giudici di primo grado nel suo studio e — è sempre il Vicario giudiziale che racconta — agitando una copia della *Dignitas connubii* aveva perentoriamente ordinato: «Voglio che sia applicata!»⁶⁵.

Con la ripresa dell'attività a settembre del 2008 prende avvio la riforma dell'attività di quel Tribunale. I manuali trasmessi furono preparati in fretta e l'esperto della Segnatura Apostolica può rilevare a fine 2009 che

i Manuali rimandano il lettore all'istruzione *Dignitas connubii* (cf. p. 13 Manuale per i giudici e p. 6 Manuale per gli avvocati), ma — scrive — sarebbe più utile se le referenze all'istruzione fossero accostate ai canoni del Codice citati, dal momento che esse offrono importanti chiarificazioni di più punti trattati⁶⁶.

Nel 2013 durante una visita a quel Tribunale viene offerta al Prefetto della Segnatura Apostolica una copia del manuale aggiornata al settembre 2012. Il risultato è inco-

⁶⁵ «I want this implemented».

⁶⁶ SSAT, *Votum periti*, 17 novembre 2009, prot. n. 38288/06 VT, I, C, p. 1. Cf., per esempio, II, A, 6: «In regard to the Publication of the Acts, the Manuals [...] are deficient»; II, A, 9: «There is a contradiction in regard to the publication of the sentence. The instruction [= DC] states that the publication of the sentence takes places by “sending a copy of the sentences to them or to their procurators, c. 1615” (Judges, 88; Avocates 36), but the sample letters to the parties only state that they can come to the tribunal to *read* the sentence (Judges, 89-90)».

raggiante, ma si rileva che su alcuni punti-chiave, soprattutto nella parte dei formulari, la *Dignitas connubii* è tuttora piuttosto assente⁶⁷.

La lettura di questi *vota periti* permette di rilevare che molto più che la mancanza di considerazione⁶⁸ ed osservanza della *Dignitas connubii* è rilevabile la mancata osservanza del Codice su alcuni punti-chiave del processo di nullità matrimoniale, soprattutto la pubblicazione degli atti⁶⁹ e la pubblicazione della sentenza⁷⁰.

Si deve considerare attentamente nel caso la forza di resistenza del «processo per formulari» nei confronti della istruzione.

Sempre a livello di base è illuminante una vicenda che ha coinvolto un tribunale interdiocesano d'oltreoceano di non piccole dimensioni in relazione all'art. 36 §3 DC. Alla richiesta di una parte convenuta di ammettere un canonista quale proprio avvocato, si rispondeva negativamente. La Segnatura Apostolica interveniva appoggiando la risposta negativa, a condizione che il tribunale indicasse alla parte convenuta gli avvocati abilitati presso quel foro. Su questa disposizione interveniva il Vicario giudiziale indicando alla parte convenuta successivamente due liste di avvocati, tutti ministri di tribunale e tutti diversi da quelli che il Vicario giudiziale da anni presentava alla Segnatura Apostolica

⁶⁷ Cf. SSAT, prot. n. 48636/13 VT. Nella più recente versione del manuale rimangono problemi sui punti-chiave sopra menzionati in relazione alla precedente versione del manuale.

⁶⁸ Nel *votum periti* del 29 dicembre 2008, a pag. 3 si osserva sconsolatamente: «[I]l tribunale sembra non conoscere l'esistenza dell'istr. *Dignitas connubii*» (SSAT, prot. n. 41921/08 VT).

⁶⁹ Si tratta, per esempio, della insufficiente comunicazione circa l'esercizio del diritto di *inspicere acta* (cf. prot. n. 43491/10 VT).

⁷⁰ Si tratta, per esempio, della insufficiente o erronea informazione circa la pubblicazione della sentenza (cf. prot. n. 40409/07 VT); mancata pubblicazione (cf. prot. nn. 43491/10 VT; 45711/11 VT).

nella annuale *Relatio de statu et activitate tribunalis*. Considerata tanta pervicacia, la Segnatura Apostolica impose al Moderatore la costituzione di un albo a norma dell'art. 36 §3 DC, oltre alla comunicazione alla parte convenuta di quell'albo e dell'albo degli Avvocati Rotali⁷¹.

5. Le integrazioni alla *Dignitas connubii*

Lungo l'itinerario di formazione della *Dignitas connubii* alcune richieste furono accantonate in seguito ad una valutazione di inopportunità di inserire quelle materie in una istruzione di carattere così generale.

Al risorgere di quelle richieste all'indomani della pubblicazione della *Dignitas connubii*, la Segnatura Apostolica si è fatta carico di rispondervi. Un caso merita attenzione, ossia quello relativo alla distruzione degli atti di cause di nullità matrimoniale che gli archivi non sono più in grado ormai di contenere e conservare⁷².

L'intervento della Segnatura Apostolica si articola in un decreto generale esecutivo, promulgato a norma dei cann.

⁷¹ Cf. SSAT, prot. n. 47753/13 VT.

⁷² Cf. SSAT, Decretum generale exsecutorium, 13 agosto 2011, prot. n. 42027/08 VT, AAS 103 (2011) 626-628. Traduzioni: ingl., *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* [= CLSN] n. 171 (2012) 92-94; *Roman Replies* 2012, 40-42; *Studia canonica* 46 (2012) 473-475; spagn., *Revista española de Derecho Canónico* 70 (2013) 273-275; ital., *Enchiridion Vaticanum* 27/565-571. Commenti: W.L. DANIEL, «The Preservation of Judicial Acts from Causes of the Nullity of Marriage», *Studia canonica* 46 (2012) 471-487; G.P. MONTINI, «La conservazione degli atti dopo la conclusione della causa di nullità matrimoniale. Commento al Decreto Generale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica», *Periodica* 101 (2012) 673-706; A. PERLASCA, «Commento», *Ius Ecclesiae* 24 (2012) 484-491; G. READ, «Comment», *CLSN* n. 171 (2012) 94-95; R. ROMÁN SÁNCHEZ, «Conservación de Actas Judiciales. Comentario al Decreto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica de 13 de agosto de 2011», *Revista Española de Derecho Canónico* 70 (2013) 277-288; J. SEDANO, «Crónica de Derecho Canónico del año 2011», *Ius canonicum* 52 (2012) 271-272.

31-33 su *Acta Apostolicae Sedis*, dopo l'iter previsto nell'art. 131 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, ossia l'approvazione da parte dei Padri della Plenaria della Segnatura Apostolica, la sottoposizione del testo al controllo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e la presentazione al Sommo Pontefice.

Il decreto intende provvedere ai casi in cui la conservazione degli atti giudiziali delle cause di nullità matrimoniali ormai concluse costituisce un grave incomodo a motivo degli spazi e dei costi della loro corretta conservazione. La Segnatura Apostolica decreta che i Moderatori dei Tribunali, che si trovano di fronte a questo grave disagio, possono disporre la distruzione degli atti giudiziali, che può avvenire a due condizioni, ossia che:

- la distruzione concerna gli atti di cause concluse da almeno vent'anni;
- sia assicurata la conservazione in perpetuo dell'originale o della copia autentica delle pronunce definitive e di quelle aventi forza di definitiva.

Nella linea di integrazione della *Dignitas connubii* si può considerare anche la *Responsio* del 3 gennaio 2007, secondo la quale la procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile⁷³.

⁷³ SSAT, *Responsio*, 3 gennaio 2007, prot. n. 38964/06 VT, in W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montréal 2011, 763-765; *Periodica* 97 (2008) 45-46; *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 21 (2008) 254; traduzioni: ingl., in W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, 763-765; it., in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 21 (2008) 255. Commenti: G.P. MONTINI, «La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile», *Periodica* 97 (2008) 47-98; ID., «Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 21 (2008) 244-253. Cf. pure SSAT, *Responsio*, 8 aprile 2011, prot. n. 45244/11 CP, in *Roman Replies* 2011, 31-32.

Si tratta, com'è evidente, di una decisione di grande impatto e di vasta applicazione, che sarebbe stata senz'altro introdotta nella *Dignitas connubii* se fosse giunta a maturazione per tempo⁷⁴.

Conclusione

La relazione qui termina, ma non il lavoro per permettere e favorire che la *Dignitas connubii* esprima tutte le sue potenzialità.

Il principale strumento perché questo avvenga è la promozione della conoscenza dell'istruzione, «*ne ignorata damnetur*»⁷⁵, come chiedeva Tertulliano ai giudici romani in relazione alla verità in merito alla *causa Christianorum*.

La *Dignitas connubii*, infatti, è un egregio tentativo di venire incontro alle esigenze di persone e tribunali oggi nel quadro di un processo giudiziale, coerente con la natura del matrimonio.

Mi sia consentito di illustrare quest'unica conclusione con un esempio.

L'immagine di un giudice che — seguendo le prescrizioni del manuale in uso presso il suo tribunale — cancella i nomi e i riferimenti alle perizie sull'esemplare della sentenza definitiva prima che la parte convenuta sia ammessa a leggerla⁷⁶, è devastante: per la dignità del giudice e del tribunale; per la natura giudiziale del processo e per il diritto delle persone. Ma soprattutto per la deontologia dei ministri del tribunale, che non si sono finora peritati di valutare nella normativa della *Dignitas connubii* la soluzione adeguata —

⁷⁴ «One judicial vicar asked if the norm of *Dignitas connubii*'s article 2 could be "taken a step further," so that Orthodox law which is more restrictive than Catholic law could be used to find for invalidity due to defect of canonical form». P.D. COUNCE, «*Dignitas Connubii*: Five Years Later» (cf. nt. 3), 122-123.

⁷⁵ *Apologeticum* I, 2, in *Tertulliani opera*, I, Turnholti 1964, 85.

⁷⁶ Cf. SSAT, *Votum periti*, 17 novembre 2009, prot. n. 38288/06 VT.

cioè confacente a tutti gli elementi in gioco, compresa la natura giudiziale del processo — alla pur reale e sacrosanta loro preoccupazione (cf., per esempio, art. 254 DC).

Mi si dirà che, se il fine che si raggiunge è identico, la prima maniera è pratica, più pratica. Il problema però è che di pratica in pratica si smarrisce il senso di ciò che si sta facendo. E questo la *Dignitas connubii* non lo consente.

G. PAOLO MONTINI